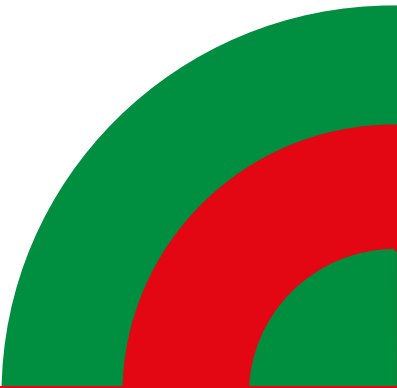




diritto & religioni

Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

8



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno IV - n. 2-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli
G. J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

La Chiesa e gli altri culti

MARIO TEDESCHI

Inutilmente un cultore di diritto canonico cercherebbe nel *Codex* una qualche disposizione che affronti l'argomento, e ciò nonostante la sua attualità ed importanza e il fatto che sia stato promulgato dopo il Concilio Vaticano II, dal momento che tale corpo di norme riguarda la vita interna della Chiesa, la sua costituzione ed organizzazione, i mezzi di cui si avvale.

Qualcosa di più si rinviene nei Documenti del Concilio Vaticano II, in particolare nella "*Lumen Gentium*" ove – dopo avere accennato al patto istituito da Cristo con Israele e Giuda, dal momento che tutti i credenti in Cristo costituiscono il nuovo Popolo di Dio, una stirpe eletta, che "ha per condizione la dignità e libertà dei figli di Dio... per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati... e per fine il Regno di Dio" (L.G. n. 9) – parla dei rapporti con i cristiani non cattolici, ai quali la Chiesa si sente congiunta sotto un solo Pastore (L.G. n. 15), e di quelli con i non cristiani che, pur non avendo ancora ricevuto il Vangelo, fanno parte del Popolo di Dio, in particolare i musulmani che professano la fede in Abramo, adorano un solo Dio e che "senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo" (L.G. n. 16).

Qualcosa c'è anche nel Proemio della "*Unitatis redintegratio*" che iniza sulla necessità di ristabilire l'unità tra tutti i cristiani, dal momento che l'ecumenismo era uno dei fini principali del Concilio, e nella "*Dignitatis Humanae*", che concerne, come è noto, la libertà religiosa che il Concilio connette alla dignità della persona umana, e cioè alla natura stessa di tutti gli esseri umani (D.H. n. 2), ma anche delle comunità religiose (D. H. n. 4).

Molto poco rispetto alla vastità dei problemi riguardanti i rapporti tra Chiesa e comunità politica e tra Chiesa e mondo. A prescindere dalla difficoltà di pensare che i musulmani siano tutti in attesa del Vangelo (L. G. n. 16), è proprio l'idea di evangelizzazione che segna i suoi limiti e che spiega, anche sul piano storico, le ragioni di scismi, divisioni, guerre di religione che hanno caratterizzato la fine del mondo antico e i primi secoli del moderno. Il

dogmatismo religioso non può far agio sulla storia vissuta, sulle vicende, per restar fuori dall'Europa, che hanno caratterizzato la colonizzazione americana, sia del Nord che del Sud, ove gli indigeni erano tutti trattati alla stregua di animali per il semplice fatto di non essere battezzati. Si è tardato molto a capire che siamo tutti figli di Dio. Parlare di ecumenismo e nel contempo riaffermare il primato pontificio, significa incorrere nuovamente negli errori di un tempo, quelli che per l'appunto hanno dato luogo alle divisioni e agli scismi. Solo chi ha poco affidamento nella storia può credervi ed io non sono fra questi.

Il mese scorso mi hanno chiesto di parlare a Bari delle minoranze religiose, termine che io ho criticato perché presuppone una maggioranza, quella cattolica, preferendo parlare di pluralismo religioso. Qui è più legittimo riferirsi agli altri culti, visti in rapporto con la Chiesa, e partire dal suo punto di vista. L'analisi però non può essere la stessa per le confessioni che vivono nell'alveo del cristianesimo, per quelle che ne sono fuori, anche se in alcuni casi hanno in comune – come gli israeliti e i musulmani – il Vecchio Testamento, e per le cc. dd. nuove religioni, che pure saranno sorte per un qualche motivo.

Io so bene che la Chiesa partecipa al Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha sede a Ginevra, che si è iniziato da tempo un dialogo inter-religioso che ha sede proprio in Vaticano, che il Papa si è recato in Israele, ha avuto contatti con i greci ortodossi, non si è sottratto ad alcun confronto. Il Magistero ecclesiastico è importante, ma a che cosa conduce? A riaffermare la Chiesa come istituzione centrale e solo punto di riferimento.

Pertanto, nemmeno questa impostazione appare accettabile. Senza bisogno di richiamarsi all'attuale multiculturalismo, i rapporti tra le grandi religioni sono secolari, in taluni casi millenari. Il mondo si è strutturato diversamente sulla base di tali credenze, tutte portatrici di messaggi mirabili, di filosofie superiori, durature, adatte ad epoche e sistemi politici diversi. I rapporti inter-religiosi sono pertanto antichi come il mondo e ne hanno condizionato la storia. È possibile riguardarli da particolari angoli visuali, metterli a confronto, valutarli. Di fronte alla bellezza dei templi indiani e al messaggio che se ne trae, o all'elevatezza del pensiero buddhista o confuciano, per non parlare delle altre filosofie orientali, non si può non rimanere ammirati. Potranno adattarsi poco alla tradizione occidentale, non avere un valore assoluto, ma non si potrà negare che sono fattori positivi di civiltà. Sarebbe lecito chiedersi cosa loro pensano del cristianesimo, perché taluni Paesi appaiono tolleranti mentre in altri i cristiani vengono perseguitati. Tra le confessioni non valgono le condizioni di reciprocità che caratterizzano i rapporti interstatuali e, nonostante la comparazione abbia costituito un metodo, non è più possibile procedere su questa strada. I loro contenuti non si conoscono mai abbastanza,

vi sono punti di contatto, ma in genere le differenze sono abissali. Tutto ciò vale per le grandi religioni.

Se si passa a quelle cristiane, le differenze sono molto minori, ma ci sono, come appaiono evidenti all'interno delle Chiese protestanti e nei loro rapporti con la Chiesa cattolica romana, dalla quale hanno preso le distanze sia pure per motivi e in periodi diversi. Non condivido l'opinione diffusa che le differenze siano minime e superabili perché, pure avendo uno stesso credo, esse sono apparse in passato motivo di allontanamento dalla Chiesa cattolica, di revisione critica, di inaccettabili contenuti che invece rimangono immutati e confermati da parte cattolica. Rispetto a questi movimenti la Chiesa dovrebbe avere maggior cautela, non minimizzare le differenze, nel momento in cui conferma la propria dottrina, perché sono stati loro ad essersi allontanati.

Diverso ancora il discorso con le cc. dd. nuove religioni, che nascono e si moltiplicano non tanto per una diversa interpretazione dei dogmi, quanto per una insoddisfatta richiesta di spiritualità da parte delle grandi religioni e per l'influenza delle filosofie orientali, fuori quindi dall'alveo del cristianesimo. Anche rispetto al fenomeno delle sette la Chiesa ha tardato a prendere le misure.

In risposta ad un rapporto presentato dall'on. Richard Cottrell viene emanata una risoluzione da parte del Parlamento europeo, il 22 maggio 1984, per far fronte a diverse infrazioni di legge compiute dalle sette. Solo in seguito a ciò l'*Osservatore Romano* pubblicava un rapporto provvisorio dal titolo "Il fenomeno delle sette o nuovi movimenti religiosi: sfida pastorale", nel quale si esprimeva preoccupazione per il fenomeno, si ammetteva l'imprecisione terminologica tra sette e culti – di cui parleremo in seguito – e si invitavano gli Stati ad occuparsene. Meno preoccupata la dichiarazione della Consulta internazionale sui nuovi movimenti religiosi emanata ad Amsterdam del settembre 1986 sotto gli auspici del Consiglio Ecumenico delle Chiese e della Federazione luterana mondiale, ove si sottolineava che la tensione creatrice che sorge dalla reciproca critica fa parte del dialogo¹.

Se questa è la posizione dottrinale della Chiesa al riguardo, cosa deve intendersi per Chiesa? Per un teologo la Chiesa è il corpo mistico del Cristo. È così che la configura Joseph Ratzinger², ponendo subito dopo in evidenza

¹ Cfr. MARIO TEDESCHI, *I nuovi movimenti religiosi in Italia. Problemi giuridici*, in *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 97-98.

² Cfr. JOSEPH RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1987, p. 9 ss.

la superiorità del primato pontificio³, in rapporto all'attività collegiale e sinodale⁴. Ratzinger sembra aprirsi al dialogo con gli anglicani e con i luterani in favore dell'unità delle Chiese⁵, affrontando anche il problema della libertà e dei vincoli nella Chiesa⁶. Più recentemente Giuseppe Ruggieri ha ripreso il tema dell'unità delle Chiese, riproponendo, per abbattere gli idoli e rapportarsi alla "religione civile", l'essenzialità del Vangelo⁷. Un po' meno di quanto Jean-Marie Tillard aveva auspicato molti anni prima configurando la Chiesa in comunione con il popolo di Dio⁸.

Io, che teologo non sono, considero da giurista la Chiesa come un'istituzione. Queste nascono da una volontà superiore ed estranea, e poi vivono autonomamente seguendo le proprie regole e conformandosi ad esse. È comune accezione, da me non totalmente condivisa perché l'istituzione è anche una categoria romanistica, che l'istituzione risalirebbe a Sinibaldo dei Fieschi e alla canonistica classica, distinta dalle corporazioni e dalle fondazioni, in ragione della presenza di "un elemento autoritativo imposto dal di fuori che sottrae l'ente alla libera disposizione delle parti", come ricordava Ruffini. C'è una volontà superiore, un elemento autoritario che procede dall'alto e dall'esterno, come per l'appunto la Chiesa cattolica⁹. E da giurista debbo considerare i rapporti tra la Chiesa e tutti gli altri culti, che dovrebbero basarsi, con tutta evidenza, sul principio di libertà, dal momento che essa può disconoscere alcuni, porsi in relazione -magari soltanto diplomatiche- con altre, rinvenire in altre ancora maggiori affinità derivanti da storie e percorsi comuni che consentono una maggiore comprensione. Rispetto a tali rapporti la Chiesa non si pone in discussione, resta identica a se stessa, non è incline a compromessi, questi spettano agli altri culti. È del tutto evidente, a tal punto, che il problema non è più giuridico ma politico, per cui, ancora una volta, ci

³ *Ivi*, p. 33 ss.

⁴ *Ivi*, pp. 45 ss. e 62 ss.

⁵ *Ivi*, pp. 67 ss. e 95 ss.

⁶ *Ivi*, p. 174 ss.

⁷ Cfr. GIUSEPPE RUGGIERI, *Cristianesimo, Chiesa e vangelo*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 97 ss., 297 ss., 335 ss.

⁸ JEAN-MARIE TILLARD, *Chiesa di Chiese. L'ecclesiologia della comunione*, Queriniana, Brescia, 1989, p. 101 ss.

⁹ Cfr. FRANCESCO RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny*, in *Scritti giuridici minori*, raccolti e ordinati da Mario Falco, Arturo Carlo Jemolo, Edoardo Ruffini, vol. II, Giuffrè, Milano, 1936, p. 3 ss.; FRANCO MODUGNO, *Istituzione*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIII, Ist.-Legge, Giuffrè, Milano, 1973, p. 69 ss.; VITTORIO FROSINI, *Istituzione*, in *Novss. Dig. It.*, vol. IX, Inve-L, Utet, Torino, 1965, p. 206 ss.

si sottrae a un'analisi sistematica e, per l'appunto, giuridica. I richiami alla sociologia delle religioni sono altrettanto evidenti. Perché e in qual senso si parla di culti?

Ricordavo altrove “che la tradizionale dicotomia individuata, con riferimento alla realtà europea da Weber e da Troeltsch di chiesa e di setta, si era dimostrata insufficiente, al punto da indurre von Wiese e Becker, a introdurre le categorie di denominazione e di culto. Per chiesa si intendeva un gruppo religioso al quale si apparteneva fin dalla nascita, altamente istituzionalizzato, con una precisa struttura gerarchica e con una definita dottrina. La setta era invece un gruppo spontaneo, non conformista nei confronti dell'assetto sociale, al quale si aderiva personalmente. La denominazione configurava una via di mezzo tra chiesa e setta, un gruppo non spontaneo, meno istituzionalizzato, e tuttavia riconosciuto dall'autorità. Per culti si intendevano, infine, tutti i gruppi allo stato nascente, carismatici, non istituzionalizzati, spesso in antagonismo con le strutture sociali”¹⁰.

A prescindere dall'ovvia constatazione che i sociologi da oltre un secolo avevano individuato categorie molto più avanzate e precise dei giuristi, io credo che nel nostro caso sarebbe meglio parlare di chiese piuttosto che di culti, poiché questi individuerrebbero unicamente le nuove religioni. Ancora una volta al giurista sembrano sfuggire i contenuti e i contorni del reale, imbrigliato, come appare, nelle sue vecchie ed asfittiche categorie che non gli hanno consentito nemmeno di stabilire cosa sia una confessione religiosa e il contenuto giuridico dell'aggettivo religioso.

Tra queste nebbie evanescenti si muove l'operatore giuridico. Le colpe sono storiche: l'essersi rapportato il legislatore civile in passato solo ad alcune confessioni religiose (greci-ortodossi, israeliti e valdesi), l'aver considerato come confessione principalmente quella cattolica, l'aver attuato con molto ritardo, quasi quarant'anni, l'istituto delle intese previste dall'art. 8 Cost. Ma questo riguarda l'ordinamento dello Stato. L'ordinamento canonico ha proceduto con limiti ancora maggiori, trascurando di definire quali culti, denominazioni o sette si sostanziassero in chiese, limitando i rapporti solo con queste ultime, non emanando alcuna disposizione nei confronti degli altri gruppi religiosi e contribuendo così all'attuale degiuridicizzazione del problema, trattato con maggiore partecipazione ed attenzione da teologi, sociologi delle religioni e storici delle religioni piuttosto che su un piano,

¹⁰ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 281 ss.; ID., *Stato e Chiese negli Stati Uniti d'America*, in *Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 108-109, da cui è tratta la citazione.

come sarebbe stato preferibile, prettamente giuridico.

Bisognerebbe partire dalle disposizioni del Vaticano II, magari ampliandole ed adattandole alla nuova e più variegata realtà che in questi anni si è notevolmente sviluppata, ponendo nuovi problemi anche perché i precedenti non erano stati risolti. Non spetta comunque a me dare consigli, soprattutto a chi non appare averne bisogno detenendo il monopolio della verità. A me spetta solo evidenziare tale situazione e magari rammaricarmene.